

Oggetto: rendicontazione lavoro di realizzazione di un impianto turistico – sportivo mediante concessione di costruzione e gestione – parere.

Il quesito posto concerne la soluzione di due questioni relative alla rendicontazione del finanziamento accordato per i lavori di cui all'oggetto.

Le due questioni vanno valutate separatamente.

a) La prima questione concerne l'individuazione dell'importo da ricondurre alle spese tecniche ammesse al finanziamento, à sensi di quanto previsto dalla legge 6 marzo 1987, n. 65.

Le spese tecniche riguardano la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione lavori, la contabilità, il responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Poiché la Comunità Montana si è fatta carico direttamente delle spese relative alla progettazione preliminare, definitiva e del responsabile della sicurezza in fase di progettazione, mentre il costo del progetto esecutivo, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione viene contrattualmente sostenuto dal concessionario, il problema è se le spese tecniche debbano riguardare soltanto gli importi che fanno carico alla Comunità Montana od anche gli importi che fanno carico al concessionario.

La distinzione viene in rilievo in quanto i finanziamenti sono accordati, distintamente, per i lavori a base d'asta e per le spese tecniche.

La soluzione corretta è da individuare nell'imputazione delle spese tecniche, da chiunque sostenute, al contributo per esse accordato e nell'imputazione delle spese per i lavori, viceversa, a quella specifica contribuzione.

Nella concessione del finanziamento, infatti, le due voci sono state

individuare separatamente, intendendosi finanziare due tipi di interventi, l'uno relativo ad attività accessorie e serventi, le spese tecniche, l'altro relativo all'opera, i lavori.

Da questo punto di vista, non è significativo che le spese tecniche siano state sostenute in parte dalla Comunità Montana ed in parte dal concessionario, trattandosi di rapporti contrattuali interni tra la Comunità ed il concessionario medesimo; ai fini del finanziamento, invece, ciò che conta è che i lavori siano remunerati come tali e le spese tecniche rimborsate in quella qualità.

Imputare le spese tecniche sostenute dal concessionario ai lavori sarebbe deviante rispetto all'obiettivo della suddivisione del finanziamento.

Ne consegue, va ribadito, che le spese tecniche sostenute dall'Amministrazione e quelle affrontate dal concessionario devono essere raggruppate sotto l'unica voce delle spese tecniche.

D'altro canto, a comprova di quanto detto, va osservato che, come si è anticipato all'inizio, le spese tecniche coprono tutti gli interventi relativi a partire dalla progettazione preliminare sino all'esecuzione dei lavori.

b) Nella fattispecie, l'importo dei lavori corrisponde all'importo dei lavori a base d'asta, in quanto la concessione è stata assentita senza alcun ribasso su detta base.

Ed infatti, stante la particolarità dell'intervento, la concessione assentita dall'Amministrazione, a sensi dell'art. 19 della legge quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni), ha previsto che l'unica controprestazione a favore del concessionario consistesse nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

Il concessionario, pertanto, non poteva effettuare un ribasso a base d'asta, in quanto l'importo dei lavori è stato preventivamente determinato dall'Amministrazione.

La corretta interpretazione del combinato disposto degli art. 19 e 20

della legge Merloni, di conseguenza, in questo caso fa ritenere che l'offerta economica in ribasso non possa in realtà essere formulata, posto che il prezzo non era disponibile.

Così stabiliscono, d'altro canto, gli artt. 85-87 del Regolamento approvato con d.Pres. 21 dicembre 1999, n. 554 e segnatamente l'art. 87, che prevede che gli elementi economici dell'offerta siano eventuali e riguardino il prezzo richiesto od offerto dal concorrente.

In ogni caso, va osservato come la rendicontazione consista esclusivamente nel resoconto contabile delle somme spese in relazione a quelle accordate con il finanziamento e debba, perciò, dare atto, esattamente, di quanto accaduto in sede di gara.

Se, nella fattispecie, la gara ha avuto luogo senza un effettivo ribasso a base d'asta, essendo state valutate altrimenti le offerte con riferimento a profili relativi, invece, al merito tecnico, in sede di rendicontazione non sarà possibile modificare il risultato della precedente gara né la sua impostazione.

Con i migliori saluti.

Prof. Carlo Emanuele GALLO